

## **Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri**

In vista della integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, che verrà deliberata dall'Assemblea degli azionisti prevista per il 24 maggio 2016, il Consiglio stesso, in conformità con quanto al riguardo previsto dal Codice di Autodisciplina e dalle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione ( cd. *Board Review*), ha svolto alcune riflessioni sulle caratteristiche che i nuovi consiglieri dovrebbero possedere, da sottoporre agli azionisti che vorranno presentare delle candidature al riguardo.

### **Requisiti professionali**

La *Board Review* ha evidenziato che il mix di competenze professionali e manageriali posseduto dagli Amministratori in carica è ritenuto, dalla maggioranza dei consiglieri, in linea con le esigenze del Gruppo.

Ciò premesso, nella prospettiva dell'allargamento del Consiglio, in considerazione dell'identità dell'azienda, è auspicabile che i nuovi consiglieri siano in possesso di competenze manageriali e professionali negli ambiti della logistica, delle assicurazioni, della finanza (ALM - Asset & Liability Management) e della comunicazione, al fine di irrobustire, in seno al Consiglio, la conoscenza dei business di riferimento nonché delle tematiche afferenti alle strategie finanziarie.

### **Indipendenza e genere**

Risulta non strettamente necessario il possesso del requisito dell'indipendenza, pur essendo auspicabile al fine di ottimizzare le attività dei Comitati endoconsiliari. Infatti, quand'anche il Consiglio dovesse essere integrato da due amministratori non in possesso di tale requisito, la presenza in Consiglio di quattro amministratori indipendenti su nove varrebbe in ogni caso a soddisfare le condizioni previste da Banca d'Italia\* e dal Codice di Autodisciplina, che prescrive per gli emittenti appartenenti al FTSE – Mib la presenza di almeno un terzo di amministratori indipendenti.

Parimenti, risulta soddisfatto il requisito di genere, ai fini del rispetto della disciplina di legge sulle quote di genere. Difatti, quand'anche il Consiglio dovesse essere integrato da due rappresentanti del genere più rappresentato, la presenza in Consiglio di tre esponenti del genere meno rappresentato

---

\* Le Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia stabiliscono che almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

su nove varrebbe in ogni caso a rispettare le previsioni normative, che prevedono la presenza in Consiglio di almeno un terzo degli amministratori del genere meno rappresentato.

## **Impegno**

Gli azionisti dovrebbero valutare che i candidati alla carica di Consigliere dedichino all'incarico un tempo sufficiente ad assicurare la preparazione e la partecipazione alle riunioni consiliari. In particolare, si fa riferimento all'orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 10 settembre 2015. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

In particolare, tale orientamento, fermo il divieto di cui all'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. divieto di interlocking) – prevede, per gli amministratori non esecutivi, un numero di incarichi non superiore a 5 negli organi di amministrazione o di controllo di altre società quotate anche estere, oppure non quotate con un attivo patrimoniale superiore ad un miliardo di euro e/o ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro, in base all'ultimo bilancio approvato.